

CRONACA DELLA TAVOLA ROTONDA SU “*LEGGE UMANA E LEGGE DIVINA.
ATTUALITÀ DELL’INSEGNAMENTO DEI DIRITTI DELL’ANTICO ORIENTE
MEDITERRANEO*” (UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO, 17 APRILE 2024)

Eugenio Ciliberti

Dottorando di ricerca in Scienze Giuridiche presso l’Università degli Studi di Salerno

Nella giornata di mercoledì 17 aprile 2024 si è tenuto presso l’Aula Castellano del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Salerno la tavola rotonda su ‘*Legge umana e legge divina. Attualità dell’insegnamento dei Diritti dell’antico Oriente mediterraneo*’, in occasione della quale è stato inaugurato il Centro Studi sui Diritti dell’antico Oriente mediterraneo ‘Daniela Piattelli’ ed è stata presentata la silloge di scritti di Francesco Lucrezi “*Quel che ha detto Mosè. Studi sulla Collatio I-X. Note sulla Collatio I-IV*”, a cura di Mariateresa Amabile (due tomi, Giappichelli, Torino, 2024, pp. 1272).

L’iniziativa ha preso avvio alle ore 10.00 con gli indirizzi di saluto, ai quali è seguita l’introduzione di Francesco Fasolino (Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Salerno), il quale ha evidenziato la particolare rilevanza della giornata per il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’ateneo salernitano, poiché non si trattava solamente dell’inaugurazione di una nuova struttura, né tanto meno del ricordo di una docente che lì ha insegnato per tanti anni non solo Diritti dell’antico Oriente mediterraneo, ma anche Diritto pubblico comparato, ma si trattava di rimarcare una tradizione di studi che in quel Dipartimento si è affermata fino a divenire un riferimento a livello nazionale e internazionale. Fasolino ha messo in luce come vi sono stati studiosi che hanno portato avanti, non senza una serie di difficoltà sia culturali che burocratiche, questo insegnamento e ambito di ricerca, proprio in nome della riconosciuta validità di questa Scuola nata a Salerno.

L’inaugurazione del Centro Studi, dunque, vuole sottolineare l’importanza di una tradizione di studi che parte da lontano e guarda ancora più lontano, perché nonostante il Centro sia dedicato ai Diritti dell’antico Oriente mediterraneo, si può affermare che questi studi siano forieri di un’apertura sul mondo antico che ha dei percorsi tracciati: vi sono tanti fronti di studio aperti, che possono dare delle prospettive interessanti anche per il diritto contemporaneo. Lungi dall’immaginare che la norma del diritto antico sia *tout court* applicabile alle situazioni odierne, che sono notevolmente diversi, in questi bagagli di esperienze giuridiche antiche, si possono – e, forse, si devono – trovare le radici del nostro sistema, ma anche possibili spunti per l’elaborazione di nuove soluzioni, perché in fin dei conti nulla è davvero nuovo e la riflessione che è stata fatta anche millenni prima di noi fornisce un valore aggiunto nell’individuazione di possibili soluzioni. Fasolino ha quindi richiamato il pensiero del suo compianto Maestro, Antonio Palma, il quale riteneva che il diritto romano – e, aggiunge Fasolino, i diritti dell’antico Oriente mediterraneo – costituisce un enorme tesoro sapienziale, al quale si può attingere come metodo di ragionamento giuridico e come fonte di ispirazione per l’elaborazione di soluzioni nuove per il periodo attuale.

Fasolino ha infine ricordato come la giornata che stava per iniziare avrebbe visto la presentazione di un’importante raccolta di testi sull’antico Oriente e, in particolare, sulla *Collatio legum Mosaicarum et Romanarum*, che riunisce il frutto di ben vent’anni di ricerca svolti da Francesco Lucrezi, il quale non si è limitato a raccogliere in un’unica serie editoriale quanto aveva già pubblicato, ma coadiuvato da Maria Teresa Amabile ha aggiunto ulteriori scritti inediti. Pertanto, secondo Fasolino, nessuna giornata come questa era particolarmente indicata per sottolineare la produttività scientifica e il rilievo

di un percorso di studi che, nell’ambito dei Diritti dell’antico Oriente mediterraneo e, più in generale, del diritto romano, ha dato frutti così importanti, colmando una lacuna nello studio del diritto romano, dal momento che il testo della *Collatio* è stato studiato in maniera episodica e quasi occasionale, ma mai in maniera sistematica e approfondita come ha fatto Lucrezi negli ultimi vent’anni.

I lavori si sono aperti con la relazione di Luca Cerchiali (Università degli Studi di Salerno), la quale, richiamando il titolo del libro di Luciano Canfora “*Mediterraneo, una storia di conflitti*”, ha mostrato come il Mediterraneo fosse un mondo connesso in maniera sorprendente e, prima ancora che una storia di conflitti, la sua fosse una storia di incontri, di relazioni e di scambi culturali, che ha integrato l’Oriente e l’Occidente in maniera impressionante. A tal fine, Cerchiali si è concentrato su alcuni punti iconografici, tra i quali vi sono alcuni ritrovamenti archeologici di notevole importanza.

Tra questi, vi è uno scarabeo in pietra rinvenuto a Pontecagnano Faiano (SA), opera di un artigiano orientale ritrovata in una tomba villanoviana risalente alla metà dell’VIII secolo a.C., in cui è raffigurata una scena di danza intorno ad un’anfora orientale da cui il personaggio principale sta succhiando con una cannuccia: trattasi di un modo di bere bevande fermentate noto nella tradizione orientale, non essendo certo che in detto recipiente vi sia del vino. Al lato del personaggio principale, vi è una coppia di danzatori e, dall’altra parte, vi sono dei suonatori di cetra, di aulo e, sotto il suonatore di doppio flauto, vi è una figura che lo tiene in bilico, trattandosi, dunque, di una danza acrobatica e licenziosa, nel segno del consumo alcolico. In questo manufatto è stata riconosciuta la rappresentazione più stretta del *marzeah*, istituzione religiosa nota in Siria e in Palestina, che nella traduzione greca dei testi biblici è identificata con il tiaso e, cioè, con quei gruppi connessi alla celebrazione del *komos* nel segno di Dioniso. Pertanto, questo oggetto, oggi conservato al Museo Archeologico di Pontecagnano Faiano (SA), rappresenta uno dei documenti più antichi dell’interazione non soltanto di artigiani, ma di consumi e di rituali collegati al consumo, che fa comprendere l’esistenza di un mondo connesso.

Il secondo punto iconografico esaminato da Cerchiali riguardava un complesso archeologico scavato a Mont’e Prama, nei pressi di Sinis, in Sardegna, fatto di grandi statue di dimensioni colossali che sormontavano delle tombe, che sono state distrutte probabilmente al momento della conquista cartaginese della Sardegna. Queste statue rappresentano dei guerrieri e ciò rappresenta un fatto eccezionale in una civiltà avanzata come quella sarda. Una delle immagini che ha colpito di più riguarda una specie di scudo che queste figure di guerrieri – che, in precedenza, erano stati identificati come pugilatori - indossano sulla testa, la cui chiave di lettura è riconducibile ad un santuario sardo della fine dell’VIII secolo a.C., riconoscendosi questo tipo del portatore di scudo nelle figure di guerrieri che nei palazzi neo-assiri si coprono la testa nell’atto di scalare le mura nemiche. La conseguenza di questa interpretazione è che queste statue possono essere state realizzate da artigiani assiri che arrivarono in Sardegna, probabilmente portati da mercati orientali.

Ulteriore riferimento adoperato da Cerchiali è costituito dal c.d. ‘cratere di Dario’, fabbricato nell’Italia Meridionale e ritrovato in una tomba di Canosa di Puglia (BT), in cui è sostanzialmente raffigurata l’avventura e la tragedia di Dario III, la cui figura è qui sormontata da Zeus che sta presentando Grecia contro Asia ed eleggendo come nuova protagonista la prima rispetto alla seconda. È stato messo in evidenza come Zeus fosse circondato da due stelle, le quali rappresentano i simboli solari che nell’iconografia iranica connotano *Ahura Mazda*: Zeus, dunque, è in qualche modo identificato e rappresentato sotto la forma della principale divinità solare persiana, che ha consentito lo sviluppo della dinastia degli Achemenidi e ne definisce la fine, a dimostrazione del fatto che Oriente e Occidente parlano e si conoscono vicendevolmente.

Infine, Cerchiali ha citato un passo abbastanza noto dell’Anabasi di Arriano, in cui si parla di un grande sacrificio istituito da Alessandro Magno a Opis, città sul fiume Tigri, nel momento finale della sua grande spedizione, in cui l’esercito macedone si sta per ammutinare perché Alessandro sta

introducendo in esso gruppi di guerrieri scelti persiani, in un tentativo di integrare i due mondi. In questa fase particolarmente difficile, Alessandro costruì una enorme rappresentazione sacra, facendo un sacrificio ai propri dei ed organizzando un banchetto pubblico in cui sedettero intorno a lui – con ciò comportandosi come un re persiano – i guerrieri macedoni, in seconda fila i dignitari persiani e in terza fila gli altri barbari che parteciparono al simposio: tutti insieme fecero la stessa libagione, introdotta dagli indovini e sacerdoti greci e dai magi persiani, e intonarono il peana, l’inno della vittoria militare. Alessandro celebrò questo rito ricco di tensione, al quale parteciparono circa 9000 persone, per ottenere la concordia e la condivisione del potere fra greci e persiani, al fine di istituire un nuovo mondo: un mondo connesso, nonostante, in quanto tale, finisca spesso per scontrarsi.

A questa relazione è seguita quella della Prof. Riccardo Cardilli (Università degli Studi di Roma Tor Vergata), nella quale è stato sottolineato come il titolo della tavola rotonda evochi un’idea di Edoardo Volterra, il quale, nel tentativo di spiegare l’importanza degli studi sui diritti dell’antichità mediterranea, sostenne come vi fosse questo grande modello diversificato tra la concezione ebraica del diritto e quella romana del medesimo. Cardilli ha dunque riconosciuto l’ispirazione di questa pagina significativa del Volterra in un passaggio dell’opera di Francesco Lucrezi, nel quale si legge che «la scienza storico-giuridica tende generalmente a ricostruire processi formativi ed evolutivi di un fenomeno, di un sistema giuridico [...], esaminato attraverso il tempo, nelle sue articolazioni e contraddizioni interne, ma pur sempre inteso come un’unità concettuale, un unico oggetto o perimetro di ricerca. Essa, in quanto tale, si distingue pertanto da un’altra forma di comparazione - anch’essa di tipo storico-giuridico, ma non più ‘verticale’, bensì, di nuovo, ‘orizzontale’ -, che è quella tra i diversi sistemi giuridici, non del presente ma del passato»¹. Secondo Cardilli, le parole offerte da Lucrezi sono legate all’opera antica in cui la rappresentazione di questo sforzo è più evidente, cioè la *Collatio*, che esprime già profondamente questo tipo di problematica. Pertanto, la presentazione della raccolta di scritti di Lucrezi è perfettamente coerente con l’istituzione di un Centro Studi sui Diritti dell’antico Oriente mediterraneo dedicato a Daniela Piattelli, studiosa di livello profondissimo del diritto ebraico. È stato poi osservato come Lucrezi parli di panromanesimo nell’età medievale e moderna, facendo riferimento, in particolare, all’espansione del modello del sistema giuridico, nella sua conformazione concettuale sistematica propria del diritto romano che venne precipitato nella codificazione giustiniana e, a partire da lì, fondò un sapere giuridico che, attraverso il rinascimento bolognese degli studi, agguantò anche le novità, tra le quali la più importante, nel Medioevo, fu la costruzione dello *ius canonicum*. L’edificio dello *ius canonicum* e la grande costruzione dell’*utrumque ius* risentì di questo modello espansivo: il primo vero momento di autocritica della convinzione fondativa di questo modello giuridico, che proveniva dall’antichità e aveva dato forma alla rinascita della scienza giuridica con quelle comunità di persone in cui si realizza la *traditio* del sapere tra vecchie e nuove generazioni che sono le università, si ha, secondo Cardilli, nel Cinquecento ed è costituito da quella fase di rottura delle grandi categorie giuridiche che gli storici del diritto convenzionalmente definiscono ‘umanesimo giuridico’, senza il quale probabilmente non vi sarebbe stata la reazione a quest’ultimo movimento rappresentata dal giusnaturalismo, attraverso il quale si entra nella contemporaneità giuridica. In questo contesto, si sviluppa l’idea di un panromanesimo ‘di secondo livello’, che si sostanzia nell’espansione del modello pandettistico, i cui esponenti lavorano direttamente sulle fonti romane, rinunciando a quell’enorme tradizione medievale e moderna che si era alluvionalmente depositata su queste ultime, per liberarsi di questo peso della tradizione e dare la stura alle nuove grandi categorie sistematiche del soggetto di diritto, dell’oggetto di diritto, del rapporto giuridico e del negozio giuridico. Questa grande costruzione concettuale e sistematica

¹ Cfr. F. Lucrezi, *Quel che ha detto Mosé. Studi sulla Collatio I-X. Note sulla Collatio I-IV*, a cura di M. Amabile, I, Torino, 2024, 11.

influenzerà la nascita anche di nuovi rami di studio del diritto: non è casuale, a parere di Cardilli, che in Germania, nella seconda metà dell’Ottocento, la giuspubblicistica si liberò dalla politologia e dalla storia della politica e assunse il crisma di una scienza giuridica autonoma, secondo il modello della Pandettistica, e ciò valse anche per la scienza del diritto processuale e per la nuova costruzione del modello del diritto penale, che si liberò del modello pratico criminalistico esistente.

È evidente, secondo il Relatore, che se noi operiamo in quello che Lucrezi qualifica come ‘altro sistema’, occorre domandarsi quali siano le categorie problematiche con le quali è possibile comprendere quella realtà: l’esempio è quello dell’idea di Stato, propria di una certa cultura giuridica e di un certo momento storico in Europa, il cui trapianto in America Latina, nel Nord Africa o in altre zone del mondo ha dimostrato un fallimento totale. In questo senso, la prospettiva della problematicità significa destrutturare le nostre categorie concettuali, individuando il problema.

Cardilli, pertanto, ha ritenuto che metodologicamente vi sia una suggestione enorme proveniente da questi studi e chiunque chieda di aprire il nostro sguardo a questo tipo di tematiche fa un favore non soltanto al proprio livello di conoscenza, ma anche alla capacità di autocritica sulla natura storica di grandi categorie fondamentali. I diritti dell’antichità, infatti, aprono ad una straordinaria ricchezza di possibilità e prospettive di sviluppo, ragion per cui l’inaugurazione di questo Centro Studi deve essere accolta positivamente ed accompagnata in futuro dalla fondazione di ulteriori Centri con cui fare rete.

La successiva comunicazione è stata quella di Andrea Lovato (Università degli Studi di Bari ‘Aldo Moro’), il quale ha concentrato la propria attenzione sull’opera di Francesco Lucrezi, il quale si è avvicinato al testo antico con profondo rispetto, tant’è vero che egli stesso dice di presentarle la sua raccolta di studi con grande umiltà, utilizzando una parola che dovrebbe essere propria di ogni studioso. Nei suoi scritti, Lucrezi ha fondato la sua vocazione giusromanistica insieme con il suo interesse innato per l’ebraismo, che ha radici lontane, risalenti alla tesi di laurea dell’Autore con il Prof. Antonio Guarino sul problema dello Stato nell’ebraismo e nel cristianesimo del primo secolo². Quanto all’interesse per la *Collatio*, Lovato ha richiamato le parole di Francesco Paolo Casavola, il quale sostiene che proprio nella ragione naturale sta la via per una nuova esplorazione della civiltà giuridica del Mediterraneo antico. In questo testo, il fatto che vengono presentate norme ebraiche da un lato e regole di diritto romano dall’altro adombra l’idea di una possibile comune *ratio naturalis*, di cui disponiamo di esempi e testimonianze anche nelle fonti di età più recente: basti pensare allo *ius gentium* come *lex mercatoria* comune ai vari popoli del Mediterraneo, di cui conosciamo soltanto quanto è stato filtrato con la lente e il prisma dei giuristi. Con gli studi di Lucrezi, da un lato, viene affrontato un testo che, nella sua formazione ufficiale, è molto più tardo – perché, nonostante la datazione sia molto discussa, si situa sicuramente dopo il V secolo d.C. -, ma è risalente alle scaturigini di civiltà giuridiche antichissime lambite dal Mediterraneo orientale: ben si attaglia a questa circostanza l’immagine metaforica adoperata da Platone nel Fedone, quando dice che questi popoli vivevano sulle coste del Mediterraneo come formiche o rane intorno ad uno stagno.

Ciò pone sicuramente il problema di comprendere cosa abbia davvero detto Mosè, le cui parole non possiamo conoscere nella loro reale sostanza, ma che attraverso la recezione sono state riscritte, manipolate, attualizzate e anche stravolte. In questo senso, Lucrezi fa i conti con quattro secoli e mezzo di storiografia giuridica, a partire dal 1573, anno in cui fu pubblicata la *Collatio* – o, come fu chiamata allora, *Variatio* – ad opera di Pierre Pithou, allievo di Cuiacio. Lovato ha dunque evidenziato un grosso rischio che si pone per lo studioso, poiché vi sono studiosi che nella Bibbia ebraica hanno voluto individuare dei filoni del socialismo oppure hanno ritrovato nel Vangelo correnti del femminismo: in altri termini, bisogna stare attenti a non scambiare l’oggetto della ricerca con le

² Cfr. F. Lucrezi, *Quel che ha detto Mosè*, I, cit., VII.

proprie convinzioni ideologiche. Al riguardo, secondo Lucrezi, interrogarsi su ciò che ha detto Mosè significa chiedersi, da un lato, cosa gli uomini hanno pensato che abbia detto e, dall’altro, come essi hanno interpretato quelle parole, nell’incessante sforzo di trovare l’arcana radice dell’idea – che percorre tutto il pensiero giurisprudenziale romano – della giustizia, senza necessariamente cadere in una mitica età dell’oro, ma pensando anche alla possibilità di contaminazioni, termine che sta ad indicare una possibilità di comunanza derivante da una lotta che può essere svolta a livello tanto militare quanto commerciale, attraverso la quale si può giungere all’individuazione di assetti giuridici comuni. Questo caleidoscopio di profili e problemi è contenuto nella colossale opera di Lucrezi, in cui vengono affrontati temi relativi all’uccisione dello schiavo, alla comparazione giuridica, alla *saevitia dominorum*, alla violenza sessuale, alla magia e stregoneria, al furto di terra e animali, all’adulterio e alla giurisprudenza. Tra questi, due punti che hanno particolarmente colpito il Relatore riguardano la *Collatio IV*, dove si parla di magia, stregoneria e divinazione, in cui si individua la radice della religione nella sua funzione civile pubblica, che nell’antichità si poneva come problematica, e il rapporto stretto tra magia e religione; nonché la giurisprudenza nel diritto ebraico e romano e, nello specifico, la rivisitazione della locuzione *armata sapientia*, che ricorda la frase di Cicerone secondo cui le armi debbano cedere dinanzi alle leggi: anche la sapienza, infatti, deve essere armata dalle leggi affinché essa possa contribuire alla costruzione di una civiltà fatta di giustizia, umanità e solidarietà. Lovato ha poi ricordato come contro la diaspora siano stati adoperati strumenti religiosi che sono serviti a forgiare un popolo, come quello ebraico, che è riuscito a tenersi unito in base alla propria tradizione, al di là del fatto di non avere terre fino a pochi decenni fa. In questi termini, la *machloket*, intesa come disputa ebraica, potrebbe contribuire a porre fine alle guerre e a gran parte del male nel mondo, perché molte volte non è importante la regola, ma porre la regola della regola, dal momento che nella dialettica giuridica non esiste nulla di fisso e immutabile, ma un continuo divenire.

Da ultimo, ha preso la parola Cristina Simonetti (Università degli Studi di Roma Tor Vergata), la quale ha preso le mosse da alcune considerazioni formulate da Edoardo Volterra in un volume di lezioni sui diritti dell’antico Oriente mediterraneo, nel quale aveva affrontato il problema – tutt’altro che semplice - della classificazione di questi ultimi. Secondo Volterra – così come citato dalla Relatrice -, allo stato delle nostre conoscenze (il periodo di riferimento sono gli anni ’70 del Novecento), più che parlare di determinati diritti dell’antichità, è più esatto parlare di istituzioni giuridiche di determinati popoli antichi. La prima espressione, infatti, può trarre in inganno, inducendo a ritenere che lo studio dei documenti in nostro possesso sia già così avanzato da metterci in grado di ricostruire dei veri e propri sistemi giuridici, ammesso che per quelle popolazioni si possa veramente parlare di sistemi giuridici e di legislazioni nel senso che nel linguaggio tecnico hanno attualmente questi termini. Bisogna altresì tenere conto – sempre a parere di Volterra, come ripreso da Simonetti – di come il materiale a disposizione dello storico dei diritti orientali sia ben diverso da quello di fronte a cui si trova il romanista: l’orientalista, infatti, deve lavorare su scarse raccolte legislative assai diverse da quelle romane, su decine di migliaia di tavolette contrattuali, su un certo numero di sentenze giudiziarie e su decreti e ordini emanati da sovrani e funzionari; fonti, queste, delle quali sino ad oggi non è stato possibile estrarre dei principi generali e, ancor meno, una sistematica giuridica. Pertanto, data la difficoltà di una classificazione su basi scientifiche del vastissimo materiale giuridico proveniente da popolazioni dell’Oriente mediterraneo e da altre le cui civiltà hanno profondamente influenzato quelle mediterranee, il criterio più opportuno sembra quello di distinguere i vari documenti, sia che abbiano carattere normativo, sia contrattuale, riferendoli ai vari popoli presso i quali sono stati prodotti, e cercare di trarre da questi documenti così distinti nozioni per determinare le istituzioni giuridiche vigenti presso popolazioni diverse. Si potrà così parlare di istituzioni giuridiche dei Sumeri, dei Babilonesi, degli Assiri, degli Ittiti, dei Paranei, dei

Fenici, dei Cartaginesi, delle popolazioni viventi in Egitto, degli Ebrei, dei conquistatori achemenidi e di istituzioni vigenti presso le popolazioni mediterranee comprese nel loro Impero, nonché di istituzioni giuridiche vigenti presso le popolazioni mediterranee appartenenti all’Impero seleucide. Da queste osservazioni, secondo Simonetti, emerge come vi sia una varietà di possibilità che impone agli studiosi che si occupano di diritti dell’antico Oriente mediterraneo – e non solo – il possesso di competenze molto vaste, che nessuna persona può pensare di avere. Nel suo campo specifico di ricerca, la Relatrice ha a che fare con il vicino Oriente e, quindi, con il periodo che va dalla fine del IV millennio a.C. al V secolo a.C., cioè a partire dalla nascita della scrittura cuneiforme fino a quando Ciro II il Grande conquistò Babilonia, il che esclude una serie di elementi e, però, fornisce una varietà di civiltà e culture che possono condurre a delle suggestioni interessanti dal punto di vista giuridico. Ciò, tuttavia, pone anche dei limiti: studiare il diritto ebraico, per esempio, esula dalle competenze del vicino orientista, perché le fonti di diritto ebraico sono datate dopo il V secolo a.C., nonostante la relativa tradizione – di cui non disponiamo di documentazione diretta - abbia avuto origine molto tempo prima. D’altro canto, una grande fortuna è data dalla possibilità di vedere direttamente dalle fonti primarie la vita delle persone che, in determinate civiltà, avevano la possibilità, per esempio, di sposarsi, prendere cose in prestito e restituirle, nonché come funzionava l’amministrazione della giustizia. Si è altresì in possesso di raccolte normative, inserite all’interno di istruzioni dei sovrani, che offrono qualche spunto per comprendere cosa fosse il diritto: per esempio, in una delle prime raccolte normative del vicino Oriente antico, che appartengono a un re sumero e risalgono alla fine del III millennio a.C., verso la fine della storia del popolo sumero, il Codice di Ur-Nammu, si dice che l’orfano non è consegnato al ricco e la vedova non è consegnata al potente, non è consegnato l’uomo da un siclo all’uomo da una mina, l’uomo da una pecora non è consegnato all’uomo da un bue, con ciò intendendosi che il ricco non deve prevalere sul povero; inoltre, qui si legge che i generali, i fratelli, i parenti e i suoceri del sovrano gli hanno consigliato, ma questi non ha seguito le loro istruzioni e, di conseguenza, il male, la violenza e il dolore li ha eliminati stabilendo la giustizia nel Paese. In sostanza, il sovrano sta fornendo una definizione di giustizia: la negazione del male, della violenza e del dolore coincide con il perseguimento del benessere del popolo e il sovrano deve garantire l’amministrazione della giustizia in questo senso. Questi concetti vengono ripresi anche in età paleo-babilonese e, in particolare, da Lipit Ishtar, proclamato dalle divinità principe del Paese per imporvi la giustizia ed eliminare lamenti e recriminazioni, rovesciare malvagità, violenza ed armi, aumentare il benessere di Sumer e Àccade (che era il modo in cui era intesa tutta la Mesopotamia meridionale, la quale poi diventerà Babilonia). Questa cosa venne, a maggior ragione, espressa da Hammurabi, il cui Codice è abbastanza noto, il quale scrisse le sue preziose parole sulla sua stele perché il forte non opprimesse il debole e per provvedere all’orfano e alla vedova e pose la suddetta stele dinanzi alla statua re della giustizia a Babilonia per dare legge al paese e determinare sentenze. L’oppresso che abbia una contesa è invitato da Hammurabi a recarsi davanti alla sua statua re della giustizia, a leggere la sua stele iscritta (oggi conservata a Parigi) e ad ascoltare le sue preziose parole. Ulteriori informazioni che ci aiutano a capire che cosa si intendesse per giustizia e per applicazione di norme di diritto nel mondo antico possono trarsi anche dalle istruzioni che il sovrano ittita, popolo indoeuropeo dell’Anatolia, aveva dato ai governatori della provincia, agli ispettori della città e agli anziani, i quali erano tenuti a giudicare propriamente i processi e a portarli a sentenza, e come nelle regioni era stata stabilita la norma per i crimini sessuali secondo consuetudine, nella città dove si usava giustiziare poteva continuarsi a giustiziare, mentre nelle città in cui era in uso bandire poteva continuarsi a bandire. Inoltre, nelle istruzioni ai dignitari, anch’essi erano invitati a giudicare propriamente i processi nel paese in cui essi giudicavano, non dovendo essere fatti a favore della casa di uno che doveva essere giudicato, di suo fratello, di sua moglie, di un appartenente alla sua famiglia o alla sua stirpe, di un parente acquisito, di un suo amico, in considerazione di una consegna di pane

e di birra (e, dunque, di un vantaggio). Essi erano altresì invitati a non far soccombere una causa di chi aveva buone ragioni, di non far prevalere una causa ingiusta e a portare una causa che non fossero in grado di giudicare dinanzi al re loro signore, il quale l’avrebbe svolta personalmente.

Secondo Simonetti, pertanto, la consapevolezza sull’importanza e sul valore del diritto di queste antiche popolazioni, i quali non appartengono alla preistoria (per la cui ricostruzione è necessario il contributo degli archeologi), era estremamente precisa ed aiuta moltissimo a comprendere determinati aspetti. Invero, siamo in possesso di una grande quantità di documentazione spicciola dalla quale bisogna estrapolare delle regole e dei sistemi, per cui non si può affermare che prima della storia del diritto che noi conosciamo non ci fosse nulla, perché c’era questo pozzo senza fine, motivo per cui l’auspicio della Relatrice è che questa disciplina possa ulteriormente svilupparsi nel prossimo futuro.

Le conclusioni dei lavori sono state affidate a Luigi Capogrossi Colognesi (Emerito Università degli Studi di Roma ‘La Sapienza’), il quale ha, in primo luogo, evidenziato l’importanza non solo culturale, ma anche politica dell’inaugurazione del Centro Studi, volta ad aggiustare una tradizionale deformazione che è propria della nostra cultura, legata al c.d. eurocentrismo, fenomeno di cui si legge correntemente sui giornali, che ha radici profonde e continua ad operare in forma distorta sulla nostra capacità di comprendere il mondo. Capogrossi Colognesi ha dunque ricordato le lezioni seminariali di Diritti dell’antico Oriente Mediterraneo – materia che in Italia era insegnata soltanto presso la Facoltà giuridica di Roma, essendo insegnata in modo più diffuso in Francia - tenute da Edoardo Volterra ad un gruppo ristretto di studenti (tra i quali vi erano figure di spicco della romanistica italiana come Mario Talamanca e Antonio Masi, il quale si occupò specificamente di questi temi), alle quali egli ha preso parte nel corso della sua formazione e che consentivano di entrare in un mondo sconosciuto e totalmente diverso da quello che si era abituati a conoscere nei manuali di diritto civile, nei quali era racchiusa la razionalità del diritto positivo derivante dal diritto romano. Il Relatore, in particolare, ha ricordato il fascino straordinario dell’iniziazione a questo mondo diverso e molto più complicato, in cui le categorie giuridiche si scomponevano e ricomponavano in cose più legate alla realtà quotidiana da una parte e dall’altra in categorie difficilmente rientranti in quelle apprese fino a quel momento. Tuttavia, il problema che si pone fin dagli inizi del Novecento è che per occuparsi di diritti bisogna conoscere le lingue in cui quel diritto è espresso.

È stata poi ricordata l’insistenza di Volterra sulla specificità delle esperienze giuridiche: non vi è un diritto che la natura ha insegnato agli uomini essere quello e solo quello, ma vi sono molte strade. È vero che i meccanismi fondamentali si ripropongono: gli uomini si accoppiano, producono figli, hanno bisogno per vivere di appropriarsi di pezzi del mondo materiale e, quindi, vi è un rapporto con le cose e tra gli uomini, di dominio e di potere; fin dalla preistoria, vi è anche un rapporto di scambio, che ha reso il Mediterraneo luogo degli incontri e, naturalmente, delle guerre – non a caso, all’inizio non si conoscevano molto i confini tra commercio e pirateria -. Questo è un grande insegnamento, che si ritrova nel momento in cui si vanno a leggere i testi e le logiche con cui si commenta tutta la scoperta dei diritti dell’antico Oriente mediterraneo, nei quali quei rapporti così diversi dal modello classico delle istituzioni di diritto romano sono semplicemente descritti in termini di *common law* – soprattutto nei testi di lingua inglese -. Secondo Capogrossi Colognesi, questo è il modo sbagliato non solo di fare storia, ma di raccontarsi agli altri, perché si traduce nel voler sempre vedere il proprio modello come universale e naturale e l’espressione di altri modelli come forma di barbaria e di deformazione, come degenerazione, come forma di cannibalismo: a parere del Relatore, questo è il cancro che continua ad avvelenarci e che non si riflette soltanto nei rapporti culturali, ma anche sulla politica e sul nostro destino. In questo contesto, emblematico è l’esempio della *naturalis ratio*, che tornò con il giusnaturalismo e fu un modo di tradurre nuovamente le categorie del diritto romano in termini universali, con un effetto positivo assolutamente da non sottovalutare, perché con essa si

costruì la modernità del Settecento e si inventarono i diritti dell’uomo e un’idea di libertà e di organizzazione politica. Contemporaneamente, però, si assistette alla pericolosa deriva di pensare tutto nei termini delle categorie che andavano costruendosi e l’avventura coloniale e imperiale, che fin dal Cinquecento caratterizzò l’arricchimento dell’Europa e lo sviluppo del capitalismo europeo, facilitò la reinterpretazione di tutto il mondo esterno in questo senso. Tutto ciò si ritrovò quando, fra la metà dell’Ottocento e gli inizi del Novecento, gli storici dell’antichità, che pure si erano fissati nel grande sviluppo della scienza storica tedesca, proposero un modello essenzialmente di carattere universale, talché quando si scoprirono le civiltà mediterranee e l’enorme documentazione di una vita pratica, compresa quella giuridica, nelle tavolette che si cominciarono a decifrare, si cominciò a ricostruire un modello, dominante all’inizio del Novecento, che concepì l’unità mediterranea secondo logiche evoluzionistiche, in virtù del quale tutti questi diritti sono ricomponibili all’interno di un’unità e, dunque, il diritto romano e il diritto moderno ne costituiscono la diretta conseguenza e il loro naturale sviluppo. Questa è una tentazione su cui indulge uno dei maggiori Maestri della romanistica italiana, Pietro Bonfante, ma in realtà, come osserva Capogrossi Colognesi, si tratta di storie diverse, che richiedono una tecnica comparativa molto raffinata, perché è vero che bisogna operare un confronto e le nostre categorie devono essere abbastanza flessibili e comprensibili per poter tradurre, ma è altresì necessario sapere che la traduzione dà luogo in qualche modo ad una perdita di significato o ad una forzatura, per cui, in sostanza, in questa operazione si deve utilizzare il bisturi e non la vanga. Riproporre questo grande insegnamento nel corso di questa giornata è stato fondamentale per il Relatore perché esso aiuta a storicizzare non il passato, ma noi stessi e il presente, a non pensare che quest’ultimo sia fatto di categorie assolute e che il diritto sia quello o non è: sono tante le cose che vanno confrontate e questa esperienza sul terreno è la fondamentale condizione affinché la nostra civiltà giuridica abbia un futuro, perché se questa continua a pensare sé stessa in termini di “splendid Isolierung”, essa è destinata a naufragare ben presto.

A queste conclusioni sono seguite quelle di Massimo Panebianco (Emerito Università degli Studi di Salerno), il quale ha preliminarmente considerato questa giornata una grande festa della famiglia accademica, che, nel suo ricordo personale, è giunta alla quinta generazione: la prima si aprì con i *conditores* di questo incontro, il suo Maestro Rolando Quadri e l’illustre collega Edoardo Volterra, ambedue Professori in Università italiane, ma anche in quella Università di Alessandria di Egitto, che insieme crearono un Annuario di Diritto Internazionale, di cui Quadri era il Direttore e Volterra era componente del Comitato Scientifico; la seconda era costituita dagli allievi di quella primitiva origine, anch’essi Professori di Università italiane, ma anche di quella Università di Alessandria di Egitto, Benedetto Conforti, allievo di Quadri, e i romanisti Luigi Labruna e Luigi Capogrossi Colognesi, i quali dedicarono a Benedetto Conforti il volume *Studi Alessandrini*; della terza fa parte Daniela Piattelli, che inaugurò questa tradizione dei Diritti dell’antico Oriente mediterraneo e, quindi, dei diritti di origine religiosa, opportunatamente combinata con quella del Diritto pubblico comparato e, cioè, del diritto di origine non religiosa o laica; la quarta è stata presente in questa giornata con illustri studiosi che sono all’origine di questa straordinaria continuità e dell’iniziativa organizzata, vale a dire Francesco Lucrezi, Francesco Fasolino e gli allievi e le allieve che hanno raccolto questa tradizione; gli studenti, i giovani dottori e i dottorandi sono la quinta generazione, che raccoglie questa tradizione e il senso di questo patrimonio culturale che gli viene consegnato.

Panebianco ha poi considerato questo incontro una riunione provvidenziale nella storia del mondo, essendosi tenuta immediatamente dopo la data del 13 aprile, nella quale si è avuta una grande svolta che ancora turba il nostro pensiero. L’Occidente antico e moderno oggi ha un nome, una sigla criptica, che è G7, mentre l’Oriente antico e moderno, dall’antichità cinese e indiana al Medio Oriente, ha un altro nome, anch’esso criptico, quello di BRICS, sigla che doveva festeggiare dal 1° gennaio 2024 il

suo trionfo, perché andava a ricongiungere grandi imperi dell’Estremo Oriente (russo, cinese, indiano, sudafricano e brasiliano) con altri cinque Paesi medio-orientali e dell’Asia Centrale entrati a far parte del gruppo a partire da quella data. Oriente e Medio-Oriente sono così ricongiunti nel governo del mondo, in un sistema antioccidentale e ultra-orientale, combinato da un altro incrocio che vedeva il Sud globale contrapposto a un Nord ritenuto predominio dell’Occidente. Il 13 aprile è stata dimostrata l’autonomia del Medio Oriente rispetto a tale tentativo di predominio: infatti, in tale data, l’Occidente si è ricongiunto con il mondo che chiamiamo ‘di diritto arabo-musulmano’ e ha dimostrato che nel mondo attuale esiste una sorta di trilateralismo, in cui l’Occidente non può essere né messo ai margini, né ritenuto in declino inarrestabile, ed ha ancora la possibilità, attraverso i suoi valori, di essere seguito e compreso. In ciò può essere ravvisata, secondo il Relatore, l’attualità dei diritti dell’antico Oriente mediterraneo, laddove vi è un diritto romano che può ancora dialogare, quale che sia la sua variante, nell’Impero Romano d’Occidente, nel Sacro Romano Impero, nell’Impero Romano di Oriente e nel mondo romano bizantino-ortodosso, che si ricongiunge a quello arabo.

Infine, Panebianco, interrogandosi sul se una *Collatio legum Romanarum et Mosaicarum* sia necessariamente una *Collatio tractatum Romanorum et Mosaicorum*, ha gettato uno sguardo sul Settecento, periodo in cui le categorie del giusnaturalismo hanno tradotto quelle giusromanistiche, perché nel *De iure naturae et gentium* di Samuel von Pufendorf queste ultime vengono riformulate, mentre nelle *Institutiones iuris naturae et gentium* di Christian Wolff dette categorie sono riprodotte in chiave *de republica constituenda*. All’uopo, è stata richiamata l’*Histoire des anciens traitez, ou recueil historique et chronologique des traitez répandus dans les auteurs grecs et latins, et autres monumens de l’antiquité jusques à l’Empereur Charlemagne* di Jean Barbeyrac, volume che è una sorta di *Collatio* dei trattati, in cui vi è la storia del rapporto tra gli Imperatori Romani d’Occidente, quelli di Oriente e i sovrani arabi, nella quale può individuarsi la premessa di ciò che sta accadendo in questi giorni, essendovi riportati i trattati pre- e post-justinianeî che avrebbero consentito a Giustiniano di affermare di aver conquistato tutti i territori dall’Oceano Atlantico fino ai Balcani passando per il Nord Africa e, dunque, la vittoria del diritto romano su quello non romano, proclama rispetto al quale sarebbero arrivate le risposte arabe nei momenti immediatamente successivi.

Secondo Panebianco, in un mondo molecolare e frammentato serve un disegno e una visione in cui il tessuto si ricomponga e il Mediterraneo sia connesso, perché da sempre è terra in cui si incontrano tre continenti: Africa, Europa ed Asia. In questa grande interconnessione globale, vi è la speranza futura dell’umanità, oltre i dolori, le violenze, le preoccupazioni dei giorni che stiamo vivendo: alla generazione attuale è attribuito l’arduo compito di proseguire questa antica e lunga battaglia di civiltà.

Al termine di queste dissertazioni conclusive, dopo un breve saluto e ringraziamento rivolto loro da Francesco Lucrezi, i partecipanti hanno preso parte all’inaugurazione della sede del Centro Studi sui Diritti dell’antico Oriente mediterraneo ‘Daniela Piattelli’ e, al termine di questo importante momento, sono stati salutati, rinnovando l’invito alla prossima occasione di incontro e confronto, nella certezza che questa sinergia tra ateneî possa essere il migliore strumento di diffusione dei risultati raggiunti da ciascuno nell’ambito dei propri ambiti specifici di ricerca.

Contributo, come da regolamento, non sottoposto a procedura di valutazione “double blind”